



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 11/01/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LIOTTA MARCELLO, Presidente
BALDOVINI PAOLA, Relatore
GIORGIANI GIOVANNI, Giudice

in data 11/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6101/2022 depositato il 24/11/2022

proposto da

Francesco Roma 3894920139 - RMOFNC61L02H501Z

Difeso da

Guido Roma - RMOGDU75L07H501X

ed elettivamente domiciliato presso guidoroma@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2

elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 11496/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 21/10/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012300274600001.2016.07 REGISTRO 2016

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha ad oggetto l'avviso di liquidazione n. 2012300274600001.2016.07 REGISTRO 2016 di euro 406,00 relativo a locazione risolta e con imposta versata dal conduttore.

L'amministrazione finanziaria ha chiesto nuovamente l'imposta al locatore Francesco Roma ed al conduttore.

In data 29.11.2021 Francesco Roma aveva presentato ricorso/istanza di reclamo affinché l'amministrazione generasse in automatico lo sgravio e lo storno delle somme.

In data 14.01.2022 il contribuente depositava ricorso in CTP prima dello scadere dei 90 giorni previsti dall'art.17 bis D.Lgs 546/92.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate DP11 di Roma che invocava e documentava il provvedimento di annullamento dell'atto in contestazione, comunicato alla parte con pec in data 16.02.2022 (prot. n. 38306/2022).

La CTP con sentenza in epigrafe dichiarava la cessata materia del contendere e compensava le spese di lite.

Il contribuente impugnava detta sentenza, limitatamente alla compensazione delle spese, ritenendole sempre dovute nel caso di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.92 c.p.c..

Si é costituita A.D.E. Direzione Provinciale II di Roma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello é infondato.

Premesso che per l'art.17 bis D.Lgs 546/92, nel testo applicabile al presente giudizio, il ricorso non é procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data del ricorso reclamo, nelle more dell'udienza di discussione é intervenuto l'annullamento dell'atto impugnato entro il termine entro il quale doveva essere conclusa la procedura di cui all'art.17 bis citato.

L'appello va respinto.

Le spese del grado compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello di Francesco Roma e compensa le spese del grado.

Roma, 11 gennaio 2024.

Il Giudice estensore

Paola Baldovini

Il Presidente

Marcello Liotta